

- 1) Il Regno di Svezia, mantenendo un sistema di previa notifica obbligatoria per le importazioni di taluni prodotti alimentari d'origine animale provenienti da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 112 del 10.5.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

13 settembre 2005

nella causa C-176/03: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Ricorso di annullamento — Artt. 29 UE, 31, lett. e), UE, 34 UE e 47 UE — Decisione quadro 2003/80/GAI — Protezione dell'ambiente — Sanzioni penali — Competenza della Comunità — Fondamento normativo — Art. 175 CE)

(2005/C 315/03)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-176/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 35 UE, proposto il 15 aprile 2003, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. M. Petite, J.-F. Pasquier e W. Bogensberger), sostenuta da: **Parlamento europeo** (agenti: sigg. G. Garzón Clariana, H. Duintjer Tebbens e A. Baas, nonché sig.ra M. Gómez-Leal) contro **Consiglio dell'Unione europea** (agenti: sigg. J.-C. Piris e J. Schutte, nonché sig.ra K. Michoel), sostenuto da: **Regno di Danimarca** (agente: sig. J. Molde), **Repubblica federale di Germania** (agenti: sigg. W.-D. Plessing e A. Dittrich), **Repubblica ellenica** (agenti: sig.re E.-M. Mamouna e M. Tassopoulou), **Regno di Spagna** (agente: sig.ra N. Díaz Abad), **Repubblica francese** (agenti: sigg. G. de Bergues, F. Alabrune e E. Puisais), **Irlanda** (agente: sig. D. O'Hagan, assistito dai sigg. P. Gallagher e E. Fitzsimons, SC, nonché dal sig. E. Regan, BL), **Regno dei Paesi Bassi** (agenti: sig.re H.G. Sevenster e C. Wissels), **Repubblica portoghese** (agenti: sigg. L. Fernandes e A. Fraga Pires), **Repubblica di Finlandia** (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), **Regno di Svezia** (agenti: sig. A. Kruse nonché sig.re K. Wistrand e A. Falk), **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (agente: sig.ra C. Jackson, assistita dal sig. R. Plender, QC), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann,

C.W.A. Timmermans, A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič e J. Malenovský, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 13 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, è annullata.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 135 del 7.6.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-264/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici — Direttiva 92/50/CEE — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Libera prestazione dei servizi — Mandato di committenza delegata — Soggetti a cui può essere affidata la funzione di committente delegato — Elenco tassativo di persone giuridiche di diritto francese»)

(2005/C 315/04)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-264/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 17 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. B. Stromsky, K. Wiedner e sig.ra F. Simonetti) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e D. Petrausch), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet e U. Löhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Riservando, all'art. 4 della legge 12 luglio 1985, n. 85 704, relativa alla committenza pubblica ed ai suoi rapporti con la direzione dei lavori privata, come modificata dalla legge 14 novembre 1996, n. 96 987, relativa all'attuazione del patto di rilancio della città, la funzione di committente delegato ad un elenco tassativo di persone giuridiche di diritto francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, oltre che dell'art. 49 CE.

(¹) GU C 200 del 23.8.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

20 ottobre 2005

nei procedimenti riuniti C-327/03 e C-328/03 (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Repubblica Federale di Germania contro ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG e a. (¹)

(«Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 97/13/CE — Art. 11, n. 2 — Tassa per la concessione di nuovi numeri telefonici — Acquisizione a costo zero di numeri a disposizione dell'impresa successore dell'ex monopolio statale»)

(2005/C 315/05)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-327/03 e C-328/03, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisioni 30 aprile 2003, pervenute in cancelleria il 28 luglio 2003, nella causa Repubblica Federale di Germania contro ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, rappresentata dalla ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH (C-327/03), Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG (C-328/03), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr (relatore), A. Borg Barthet e U. Lohmus, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministra-

tore principale, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 10 aprile 1997 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, la quale prevede che un nuovo operatore sul mercato delle telecomunicazioni sia tenuto a versare, per la concessione di numeri telefonici, una tassa commisurata al valore economico dei numeri concessi, ancorché un'impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso mercato in posizione dominante, abbia rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall'ex impresa statale operante in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale escluda l'applicazione a posteriori di tasse su tale portafoglio.

(¹) GU C 251 del 18.10.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

18 ottobre 2005

nella causa C-405/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Gerechthof te 's-Gravenhage): Class International BV contro Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc (¹)

(Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Regolamento (CE) n° 40/94 — Diritti conferiti dal marchio — Uso del marchio nel commercio — Importazione di prodotti originali nella Comunità — Prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale — Opposizione del titolare del marchio — Offerta in vendita o vendita di prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale — Opposizione del titolare del marchio — Onere della prova)

(2005/C 315/06)

(Lingua di procedura: l'olandese)

Nella causa C-405/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi